

# STUDIO ASSOCIATO

**Rag. Franco Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Dott. Franca Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Rag. Giovanni Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Dott. Raffaele Triggiani**

COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

**Dott. Fulvia Peruzzi**

Empoli, 06/03/2023

A tutte le Aziende  
loro sedi

Circolare Flash n° 4

Oggetto: **FLUSSI D'INGRESSO 2022 PER LAVORO STAGIONALE, NON STAGIONALE E AUTONOMO:INVIO DELLE DOMANDE DAL 27 MARZO**

**DPCM 29 dicembre 2022**

- **Ministero dell'Interno, Circolare n. 648 del 30 gennaio 2023**

*È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2023 il DPCM 29 dicembre 2022 che definisce la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2022, per lavoro stagionale, non stagionale ed autonomo.*

*Le domande potranno essere inviate a partire dalle ore 9.00 del 27 marzo 2023, tuttavia i soggetti interessati possono già procedere con la precompilazione delle istanze utilizzando l'apposito applicativo disponibile nel sito del Ministero dell'Interno.*

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2023 il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2022**, contenente la "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2022".

Il suddetto DPCM autorizza, **complessivamente**, per il 2022, una quota massima di **82.705 ingressi** per motivi di **lavoro subordinato stagionale e non stagionale**, e di lavoro **autonomo**.

Di seguito si illustrano i contenuti del DPCM, alla luce delle indicazioni attuative fornite dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell'Interno con la **Circolare congiunta n. 648 del 30 gennaio 2023**.

## LAVORO NON STAGIONALE E AUTONOMO

Il DPCM 29 dicembre 2022 autorizza, nell'ambito della suddetta quota massima, l'ingresso in Italia di **38.705 cittadini extracomunitari** per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, comprese le quote (7.000 unità) da riservare alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo dei permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo.

In dettaglio, gli ingressi autorizzati riguardano:

- per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori **autotrasporto merci per conto terzi, edilizia, turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare e cantieristica navale**, **30.105** cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:
  - 24.105 lavoratori subordinati non stagionali provenienti da Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del

Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;

- 6.000 lavoratori subordinati non stagionali provenienti da Paesi con i quali nel corso dell'anno 2023 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria;
- **1.000** cittadini extracomunitari residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine (art. 23, D.Lgs n. 286/1998);
- per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, **100** cittadini di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela;
- per motivi di lavoro autonomo, **500** cittadini extracomunitari residenti all'estero appartenenti alle seguenti categorie:
  - imprenditori di società che svolgono attività di interesse per l'economia italiana che effettuano un investimento non inferiore a 500.000 euro, che comporti la creazione di almeno 3 nuovi posti di lavoro;
  - liberi professionisti esercenti professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate nè vigilate, oppure non regolamentate ma comprese negli elenchi curati dalla pubblica amministrazione;
  - titolari di cariche societarie di amministrazione e controllo di cui al Decreto interministeriale n. 850/2011;
  - artisti di chiara fama internazionale o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici e privati;
  - cittadini stranieri per la costituzione di imprese “start up innovative” ai sensi della Legge n. 221/2012, in presenza dei requisiti previsti dalla norma e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

### **Conversioni permessi di soggiorno in lavoro subordinato e autonomo**

---

Come sopra anticipato, il DPCM 29 dicembre 2022 autorizza:

- la **conversione** in permessi di soggiorno per **lavoro subordinato** di
  - **4.400** permessi di soggiorno per lavoro stagionale,
  - **2.000** permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale,
  - **200** permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea;
- la **conversione** in permessi di soggiorno per **lavoro autonomo** di
  - **370** permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale,
  - **30** permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale (comprese le conversioni) saranno ripartite a livello territoriale dal Ministero del Lavoro, tramite il sistema informatizzato SILEN, sulla base delle effettive domande che perverranno agli Sportelli Unici per l'Immigrazione e del fabbisogno segnalato a livello territoriale. In presenza di significative quote non utilizzate, decorsi 120 giorni dalla pubblicazione del DPCM 29 dicembre 2022, queste potranno essere diversamente ripartite.

### **Ingresso per “start up innovative”**

---

In relazione all'ingresso per “start up innovative” il Ministero dell'Interno fornisce, in allegato alla Circolare congiunta n. 648/2023, le linee guida predisposte dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nonché i relativi modelli di candidatura.

## **LAVORO STAGIONALE**

Il DPCM 29 dicembre 2022 autorizza l'ingresso in Italia di **44.000 cittadini extracomunitari** per motivi di lavoro subordinato stagionale nei **settori agricolo e turistico-alberghiero**, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome a cura del Ministero del Lavoro.

La suddetta quota (44.000 ingressi) riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

Nella medesima quota sono compresi:

- **1.500** ingressi riservati ai lavoratori non comunitari, provenienti dai suddetti Paesi, che siano entrati in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale **almeno una volta nei 5 anni precedenti** e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di **nulla osta pluriennale** per lavoro subordinato stagionale;
- **22.000** ingressi riservati, per il **solo settore agricolo**, ai lavoratori non comunitari, provenienti dai suddetti Paesi, le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle seguenti organizzazioni professionali dei datori di lavoro Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative (Lega cooperative e Confcooperative).

### INVIO DELLE DOMANDE E MODULISTICA

Le domande di nulla osta potranno essere inviate, esclusivamente con modalità telematiche, **dalle ore 9.00 del 27 marzo 2023** fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023.

Per i cittadini di Paesi con i quali, nel corso del 2023, entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria (6.000 unità), il termine di presentazione delle domande decorre dalle ore 9.00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'accordo di cooperazione sulla G.U.

L'applicativo per la **precompilazione** delle domande di nulla osta è già disponibile sul sito del Ministero dell'Interno, all'indirizzo <https://portaleservizi.dlci.interno.it>.

Il sistema sarà disponibile fino al 22 marzo 2023, con orario 8.00 - 20.00 tutti i giorni della settimana, compresi sabato e domenica.

Le istanze saranno trattate in base all'**ordine cronologico** di presentazione.

### RICHIESTA DI PERSONALE

Il DPCM 29 dicembre 2022 introduce un nuovo adempimento per i datori di lavoro richiedenti un lavoratore straniero residente all'estero: **è necessario verificare presso il Centro per l'Impiego competente, prima dell'invio della richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, l'eventuale disponibilità in Italia di lavoratori con le caratteristiche desiderate. La verifica va effettuata, da parte del datore di lavoro interessato, tramite la presentazione del modello di richiesta di personale predisposto dall'ANPAL (reperibile al link <https://www.anpal.gov.it/-/flussi-d-ingresso-dei-lavoratori-non-comunitari-e-adempimenti-dei-centri-per-l-impiego>) e di seguito riportato.**

**Richiesta di personale**  
**per la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti**  
**sul territorio nazionale**

art. 22, c. 2, del decreto legislativo n. 286/1998, cd. "Testo unico per l'immigrazione"  
(a cura del datore di lavoro)

**Al centro per l'impiego di** \_\_\_\_\_

**Dati del datore di lavoro**

Denominazione del datore lavoro	_____	
Partita Iva/codice fiscale	_____	
Settore attività/CCNL	_____	
Indirizzo Sede legale	_____	
Referente aziendale	_____	
Tel.: _____	Cell.: _____	Email: _____

**Profilo richiesto**

Numero di persone da assumere	_____
Profilo richiesto (unità professionale secondo classificazione Istat)	_____
CCNL applicato	_____
Inquadramento previsto	_____
Descrizione della mansione o delle mansioni (indicare le principali)	_____ _____ _____ _____
Esperienze nella mansione/settore	Sì <input type="radio"/> No <input type="radio"/>
Durata (in mesi)	_____
Conoscenze tecniche (strumenti/macchinari/attrezzature da utilizzare)	_____ _____ _____ _____



Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del DPCM 29 dicembre 2022 (cd. "decreto flussi"), la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale si intende espletata nei seguenti casi:

- a) assenza di riscontro da parte del Centro per l'impiego alla presente richiesta decorsi quindici giorni lavorativi dalla data della medesima;
- b) non idoneità accertata dal datore di lavoro prima della richiesta di nulla osta, ad esito dell'attività di selezione del personale inviato dal Centro per l'impiego;
- c) mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione da parte del datore di lavoro al colloquio di selezione dei lavoratori inviati dal Centro per l'impiego, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della presente richiesta.

Il sottoscritto si impegna a comunicare al Centro per l'impiego l'esito della selezione e a comunicare tempestivamente ogni informazione utile ai fini della gestione della presente richiesta.

In particolare, il sottoscritto si impegna a comunicare la mancata presentazione, senza giustificato motivo, del lavoratore inviato a selezione dal Centro per l'impiego, ovvero la non idoneità accertata ad esito dell'attività di selezione, distinguendo in particolare il caso in cui l'inidoneità sia conseguente al rifiuto da parte del lavoratore della proposta contrattuale.

Data

---

Firma e timbro datore di lavoro

---

Si potrà pertanto procedere alla presentazione della richiesta di nulla osta solo se:

- il Centro per l'Impiego competente non risponde alla richiesta presentata, entro 15 giorni lavorativi dalla data della domanda;
- il datore di lavoro ritiene non idoneo il lavoratore selezionato dal Centro per l'Impiego competente;
- si verifichi la mancata presentazione del lavoratore indicato dal Centro per l'Impiego competente, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione del datore di lavoro, decorsi almeno 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

L'indisponibilità dovrà risultare da una **autocertificazione** sottoscritta dal datore di lavoro da **allegare all'istanza di nulla osta al lavoro**. L'autocertificazione da utilizzare, di seguito allegata, è stata fornita con la Circolare congiunta n. 648/2023 in esame.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**  
(articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

**AI FINI DELLA RICHIESTA NOMINATIVA DI NULLA OSTA AL LAVORO SUBORDINATO PER  
L'INGRESSO IN ITALIA DI CITTADINO NON COMUNITARIO RESIDENTE ALL'ESTERO  
(ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - TUI)**

IL SOTTOSCRITTO DATORE DI LAVORO: Ragione sociale \_\_\_\_\_  
CF/p.IVA \_\_\_\_\_ matr. INPS/cod. CIDA \_\_\_\_\_ codice INAIL \_\_\_\_\_  
(PAT) \_\_\_\_\_ codice di controllo INAIL \_\_\_\_\_ voce di lavorazione INAIL \_\_\_\_\_  
iscrizione C.C.I.A.A. Prov. di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ iscrizione \_\_\_\_\_ sede  
legale nel Comune di \_\_\_\_\_ Prov. di \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

**DICHIARA**

di voler assumere dall'estero un cittadino non comunitario avendo verificato presso il centro per l'impiego competente, l'indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale a ricoprire il posto di lavoro per il profilo richiesto, a tal fine

**CERTIFICA**

(ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

- assenza di riscontro da parte del Centro per l'impiego circa l'individuazione di uno o più lavoratori rispondenti alle caratteristiche richieste, decorsi quindici giorni lavorativi dalla richiesta di personale effettuata dal sottoscritto;
- accertamento da parte del sottoscritto di non idoneità del lavoratore, ad esito dell'attività di selezione del personale inviato dal Centro per l'impiego;
- mancata, non giustificata, presentazione al colloquio di selezione a seguito di convocazione da parte del sottoscritto dei lavoratori inviati dal Centro per l'impiego, decorso un termine di almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale effettuata dal sottoscritto al Centro per l'impiego.

----- (luogo, data)

-----

---

La **verifica di indisponibilità** di lavoratori presenti sul territorio nazionale **non è richiesta** ai fini dell'istanza di nulla osta al lavoro per l'ingresso di **lavoratori stagionali** (art. 24 TUI), nei settori agricolo e turistico-alberghiero, né per le istanze di ingresso di lavoratori che hanno frequentato e completato i **percorsi di formazione** all'estero (art. 23 TUI).

---